

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3652/88 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 1988****che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci applicabile anteriormente al 1° settembre 1988 per la campagna di commercializzazione 1988/1989****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (\*\*), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2185/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (\*), ha fissato nuovi tassi di conversione agricoli; che, per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (\*\*), occorre modificare, per i mesi in cui si applicano i nuovi tassi di conversione agricoli, gli importi in moneta nazionale degli aiuti fissati in anticipo dai regolamenti adottati anteriormente al 25 luglio 1988 che tenevano conto dei tassi di conversione agricoli validi alle date delle rispettive entrate in vigore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/88 della Commissione (\*) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'adeguamento dell'importo dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci;

considerando che per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, tra il 1° gennaio 1988 e il 30 luglio 1988, gli

importi provvisori dell'integrazione validi per i mesi da luglio 1988 a gennaio 1989 tenevano conto del prezzo indicativo e delle maggiorazioni mensili di tale prezzo validi per la campagna di commercializzazione 1987/1988 oppure proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna di commercializzazione 1988/1989; che la fissazione di tali importi, effettuata sotto riserva di ulteriori decisioni del Consiglio, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissasse il prezzo indicativo e di un regolamento relativo alle maggiorazioni mensili dello stesso prezzo per la campagna di commercializzazione 1988/1989;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2255/88 del Consiglio, ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (\*) e che il regolamento (CEE) n. 2258/88 del Consiglio ha fissato per la campagna di commercializzazione 1988/1989 le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette (\*);

considerando che occorre pertanto confermare o sostituire gli importi delle integrazioni provvisoriamente in vigore per i semi considerati e fissarli definitivamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci indicati negli allegati dei regolamenti

(\*) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(\*\*) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

(\*) GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 1.

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(\*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(\*) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 116.

(\*) GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 1.

(\*) GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 5.